

N. TAR	2020 - 001
N. PROTOCOLLO	21285/RU del 16 gennaio 2020
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE e CONTROLLI DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Modifica delle misure di salvaguardia definitive istituite dal Reg.to di esecuzione (UE) 2019/159 sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 12 del 16/1/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/35 della Commissione del 15 gennaio 2020, che modifica, a decorrere **dal 1° ottobre 2019**, il Reg.to di attuazione (UE) 2019/159, che ha istituito misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

Come è noto (v. TAR 051 del 27/9/2019), il Reg.to di esecuzione (UE) 2019/1590 ha modificato, a decorrere dal 1° ottobre 2019, il Reg.to (UE) 2019/159, istitutivo di misure di salvaguardia definitive, in forma di un dazio supplementare del 25% sulle importazioni nell'Unione di 26 categorie di prodotti di acciaio originari di Paesi terzi, riservando i prodotti della categoria 4B all'industria automobilistica e subordinando il beneficio dei relativi contingenti tariffari al raggiungimento dell'"uso finale", di cui all'art. 254 del Reg.to (UE) n.952/2013.

In particolare, come più dettagliatamente descritto nel punto 37 del regolamento (UE) 2019/1590, poiché alcuni codici NC precedentemente raggruppati nella categoria 4B potevano avere utilizzi diversi da quello automobilistico, si era reso necessario modificare l'attribuzione dei codici riguardanti i fogli rivestiti di metallo, tra le categorie 4A e 4B, includendo nella categoria 4A anche tutti i codici NC della categoria 4B.

Al riguardo, si evidenzia ora che il Reg.to (UE) 2020/35 ha ulteriormente modificato tale situazione, revocando il regime di uso finale sopra descritto fin dal 1° ottobre 2019, in quanto la procedura in questione non ha comportato per l'industria coinvolta il beneficio atteso, bensì difficoltà operative e di approvvigionamento.

Pertanto, la situazione operativa antecedente al 1° ottobre 2019 viene ripristinata e l'allegato del Reg.to (UE) 2020/35, recante la situazione aggiornata relativa ai prodotti delle categorie 4A e 4B, sostituisce la relativa parte degli allegati di cui ai precedenti regolamenti.

Inoltre, si fa presente che la modifica in argomento comporta il ricalcolo e la riapertura di taluni contingenti tariffari (es. 09.8816 – KR). Per tale ragione, si raccomanda la consultazione del database QUOTA e l'eventuale tempestiva riproposizione sui relativi numeri d'ordine delle istanze di prelievo non soddisfatte in precedenza o assegnate pro-

rata. Si rammenta che, trattandosi di operazione fatta successivamente alla data di accettazione della dichiarazione doganale, l'inserimento dell'eventuale richiesta di prelievo andrà fatto manualmente nell'applicazione nazionale "QUOTA", per il relativo inoltro alla Commissione e la relativa assegnazione. Sulla base di tale assegnazione si potrà procedere alla eventuale restituzione dei dazi pagati dall'operatore, in conformità a quanto descritto al punto 9 del Reg.to (UE) 2020/35.

Ad ogni buon fine, fatto salvo quanto sopra specificatamente descritto, resta valido quanto in precedenza comunicato con i seguenti TAR:

- 9 dell'1/2/2019, prot. n. 12791 RU;
- 11 dell'8/2/2019, prot. n. 15031 RU;
- 50 del 4/9/2019, prot. n. 117185 RU
- 51 del 27/9/2019, prot. n. 139327 RU.

Per maggiori informazioni, si rimanda comunque alla lettura del regolamento (UE) 2020/35, che ad ogni buon fine si allega alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Mariarita Simona Sardella

" Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.